

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E

D I

P O L I Z I A M O R T U A R I A

- Redatto in conformità al
D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

N.B. - IL PRESENTE REGOLAMENTO E ' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 22/05/1991 - esecutiva ai
sensi di legge- e ripubblicato successivamente per 15 GG. al
l'Albo Pretorio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Paolo Stefano)

Coreglia Ant.lli, lì.....

IL SINDACO

(Gonnella Trento)

05 LUG. 1991



CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Finalità delle norme

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Art. 2.

Competenze del servizio

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dell'U.S.L. competente per territorio, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, dei Vigili Municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

Il coordinatore sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3.

Denuncia dei decessi

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;

- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;

- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello stato civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nell'ordinamento dello stato civile.

Art. 4.

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 5.

Denuncia della causa di morte

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nello apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'U.S.L. dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'art. 8.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dalla autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Reg. D.P.R. n. 285 del 10/9/1990.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'U.S.L. nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.

Art. 6.

Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve in formarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito co municazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e all'U.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, la U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medi co necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti ese guiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8.

Medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 R.D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'U.S.L. competente.

Negli ospedali, la funzione di medico necroscopo è svol ta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coor dinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provve duto alla loro nomina ed a questi riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'ar ticolo 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato del citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effe tuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria ap provato con D.P.R. 10/9/90, n. 285, e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 9.

Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata

a norma dell'art.141 del R.D. 9/7/39,n.1238,sull'ordinamento dello stato civile,dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane,di cui all'art.7 del presente regolamento.

Art. 10.

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti,ferme restando le disposizioni dello art. 74 del R.D. 9 luglio 1939,n.1238,sull'ordinamento dello stato civile,si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età in utero e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti,i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3,i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare,entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto,domanda di seppellimento all'U.S.L.,accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 11.

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa,né essere sottoposto ad autopsia,a trattamenti conservativi,a conservazione in celle frigorifere,né essere inumato,tumulato,cremato,prima

che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche me diante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2/12/75, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 12.

Periodo di osservazione
nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 13.

Periodo di osservazione
nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva
o per avanzato stato di putrefazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14.

Disposizione della salma
durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, di cui all'articolo precedente, il coordinatore sanitario dell'U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV
DEPOSITI DI OSSERVAZIONI E OBITORI

Art. 15.

Deposito di osservazione

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita ed i cadaveri non possono essere rimossi. E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme.

Art. 16.

Obitori

I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 17.

Dislocazione depositi ed obitori

I depositi di osservazione e gli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o anche presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 18.

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

L'U.S.L. comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri. Al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19.

Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

a) A pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

b) A carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere, comunque, effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'U.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 20.

Trasporto dei cadaveri effettuato prima della scadenza del periodo di osservazione

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia tra scorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposi zioni del Capo III, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21.

Deposizione del cadavere nel feretro

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Mi nistero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di os servazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di so luzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le ^{prescrizioni} dell'autorità sa nitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di mani festazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.L. competente di spone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protet tive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la conta minazione ambientale.

Art. 22.

Trasporto di salme al deposito di osservazione,
all'obitorio, al cimitero

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposi to di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cu ra del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) del presente regolamento.

Nei casi previsti dall'art.19, comma 1, lett.a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi o nel caso di trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, si applica quanto disposto dall'art.19 c.3 e 4 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. n.285/90.

Art. 23.

Carri funebri e rimesse

Per le caratteristiche e l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse si dà espresso rinvio alle norme contenute negli articoli 20 e 21 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n.285.

Art. 24.

Orario e percorsi dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 25.

Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 26.

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero
o in altro Comune o all'estero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 27.

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di
persone decedute per malattie infettive-diffusive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dagli artt. 30 e 31, seguendo le prescrizioni degli artt. 21 e 32.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 29 del presente regolamento, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 28.

Trasporto di cadavere per cremazione
e relative ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per es

sere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 26.

Art. 29.

Trasporto cadaveri da e per l'estero

Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 30.

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di tavole di legno massello e l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per

effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e du ratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più fac ce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamen te congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pare ti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del pro prio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di Km. 100, salvo il caso previsto dall'arti colo 27 del presente regolamento e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31.

Feretri speciali
per trasporto di salma in altro Comune

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può auto-rizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32.

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Per il trasporto delle salme di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 c.c. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 33.

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 34.

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento
ed alle indagini scientifiche

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne dato comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 35.

Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 29 del presente regolamento, ^{non} è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 21, 23 e 27 del presente regolamento.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 36.

Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio -
Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico -
Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI
SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 37.

Ricevimento cadaveri

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 38.

Manutenzione cimiteri

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Il coordinatore dell'U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 9; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 39.

Consegna registro al Comune

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, restando l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO VIII

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 40.

Planimetria del cimitero
Custodia e aggiornamento

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 41.

Disposizione generale dei reparti nel cimitero

Per i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi, per l'ampiezza delle fasce di rispetto, l'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., dovranno essere osservati gli articoli da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ai quali il Comune dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico.

CAPO IX

CAMERA MORTUARIA

Art. 42.

Camera mortuaria

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria, per la eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la disposizione dei feretri.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art.15, funzionerà come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.14 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art.15,c.2.

Art. 43.

Caratteristiche camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile. Il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO X

SALA PER AUTOPSIE

Art. 44.

Sala per autopsie

Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale, ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO XI

INUMAZIONE

Art. 45.

Scavatura e utilizzazione delle fosse

I campi di inumazione sono divisi in riquadri.

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 46.

Disposizioni campi per inumazione

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica; per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 47.

Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del nome e cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.

Art. 48.

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due

metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 49.

Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a m.2.

Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separano fossa da fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 50.

Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m.2.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di m.0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.

Art. 51.

Obbligo del feretro individuale

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 52.

Divieto di uso di materiale non biodegradabile
e caratteristiche feretri per inumazioni

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Quando si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, si applica quanto disposto dall'art. 75 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.90, n. 285.

Lo spessore delle tavole delle casse di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro ad incastro con collante di sicura e duratura presa.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XII

OSSARIO COMUNE

Art. 53.

Ossario Comune

Ogni cimitero è provvisto almeno di un ossario, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovano nelle condizioni previste dal c.5 dell'art.62 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIII

TUMULAZIONE

Art. 54.

Sistema di tumulazione

Alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto il loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno Kg. 250/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni alla testa intonacata nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in mo

do da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 55.

Casse per le tumulazioni

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del presente regolamento.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XIV

CREMAZIONE

Art. 56.

Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere e deve portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le urne saranno collocate in apposito edificio predisposto dal Comune o collocate in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

CAPO XV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 57.

Esumazioni - Carattere

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 58.

Esumazioni ordinarie

Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 59.

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, o previa autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 60.

Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 61.

Ossa provenienti dalle esumazioni

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 35 del presente regolamento.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.82, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 62.

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepoltura privata in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Quando le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del coordinatore sanitario.

Art. 63.

Divieto di riduzione di salme estumulate

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa con figurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere pre visto dall'art.410 del codice penale.

Art. 64.

Estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il coordinatore sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 65.

Norme particolari per le estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.59 del presente regolamento.

Art. 66.

Sepulture private - Natura e concessione

Il Comune concede ai privati e agli enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

a) nella concessione di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;

b) nella concessione di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;

c) nella concessione di area per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni di cui al presente regolamento, sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

CAPO XVI

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 67.

Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 66, sono a tempo determinato e di durata non inferiore a 99 anni, con decorrenza dalla data del contratto, dietro pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Municipale.

Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Art. 68.

Limitazioni del diritto d'uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.

Per familiari si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, i fratelli e le

sorelle, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Di quelle concesse ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' tuttavia consentito, su autorizzazione del Sindaco, previa richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone conviventi con il concessionario.

Art. 69.

Concessioni speciali gratuite

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemeritenze rese alla comunità, sia, tale onoranza deliberata dalla Giunta Municipale.

Art. 70.

Divieto di cessione delle concessioni

E', in ogni caso, vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qual_{siasi} titolo o forma.

E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione -in tutto o in parte- della concessione medesima.

Il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario una somma pari alla differenza fra il tempo già trascorso dalla stipula della concessione e quello residuo spettante secondo l'originaria concessione.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

Art. 71.

Contratto di concessione

Il diritto d'uso è concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale, determinato ai sensi dell'art. 67 del presente regolamento.

Art. 72.

Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste negli strumenti urbanistici generali con cernenti gli impianti cimiteriali di cui agli artt. 55 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P. R. n°285 del 10.9.90.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coor dinatore dell'U.S.L. competente e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 73.

Decadenza della concessione

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 70, quando:

a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avven ga entro un anno dalla morte della persona per la quale la con cessione è stata fatta;

b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mez zo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Art. 74.

Effetti della decadenza e della scadenza delle concessioni

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le

quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

Art. 75.

Revoca delle concessioni

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

Art. 76.

Effetti della revoca delle concessioni

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

Art. 77.

Estinzione naturale delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto dal Capo seguente.

Art. 78.

Collaudo tombe e cappelle gentilizie

I manufatti cimiteriali possono essere posti in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dal coordinatore sanitario dell'U. S.L. competente e dall'ufficio tecnico comunale, per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.

La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

Art. 79.

Collocazione monumenti funebri - Obbligo della autorizzazione

Sulle aree concesse per sepolture private, possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale d'igiene.

Art. 80.

Manutenzione sepolture private

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO XVII

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 81.

Soppressione cimiteri - Norme applicabili

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

CAPO XVIII

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 82.

Reparti per persone professanti culti acattolici
e per comunità straniera

Negli strumenti urbanistici comunali concernenti i cimiteri, di cui all'art.40 del presente regolamento, si possono prevedere reparti speciali e reparti per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniera, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XIX

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 83.

Sepolcri privati fuori dei cimiteri -
Norme applicabili

Per la costruzione e l'uso delle cappelle private fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Art. 84

Onoranze funebri particolari

Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

CAPO XX
SERVIZIO DEL CIMITERO - POLIZIA INTERNA

Art. 85.

Custodia dei cimiteri

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo quanto previsto all'articolo 95, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il responsabile del servizio di custodia, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle capelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 86.

Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere, per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

Art. 87.

Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno, appena ultimati i lavori.

Art. 88.

Divieto di trattamento del materiale da costruzione

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato di spegnervi calce per compiere lavori.

Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti, dovrà

essere introdotto nel cimitero in condizioni di essere senz'altro adoperato, evitando le opere di lavorazione.

Art. 89.

Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, devesi seguire l'itinerario pre stabilito dal responsabile del servizio di custodia.

Art. 90.

Materiale proveniente da scavi e demolizioni

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere smaltito a cura del concessionario.

E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

Art. 91.

O r a r i o

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico, secondo l'ora rio fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Art. 92.

Ingresso al cimitero

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tri cicli montati da invalidi.

Art. 93.

Circolazione e sosta

E' vietato sostare con automezzi, biciclette, motociclette, ecc., lungo la fronte principale del cimitero, se non negli

spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Art. 94.

Accesso ai cimiteri

Gli autoveicoli, i motocarri, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 95.

Divieti di ingresso

Il responsabile del servizio di custodia, dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 96.

Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 97.

Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

Il Sindaco peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dal Sindaco.

Art. 98.

Pulizia interna

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impe-
dimento.

Art. 99.

Divieti speciali

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimi-
tero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti ver-
di, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle la-
pidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.

E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli istru-
menti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 100.

Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il responsabile del servizio di custodia dovrà allontanarlo ed occor-
rendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XXI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 101.

Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri - Appalto

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dal
la pianta organica dei dipendenti comunali, a meno che il ser-
vizio di custodia non venga concesso in appalto.

Art. 102.

C u s t o d e

Il responsabile del servizio di custodia conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero. ✓

Art. 103.

Relazione annuale del custode

Nel mese di maggio di ciascun anno, il responsabile del servizio di custodia, rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che, a tale riguardo, riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari, ai fini di quanto previsto dall'art. 80.

Art. 104.

Sorveglianza

Il responsabile del servizio di custodia ha il dovere di impedire che si ingenerino servitù e abusi, in pregiudizio del cimitero, sia nell'interno, come nell'esterno, e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio od animali. Inoltre vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto al prescritto dal presente regolamento. ✓

Art. 105.

Compiti particolari del custode

- Spetta, inoltre, al responsabile del servizio di vigilanza:
- a) adempiere a quanto previsto dagli artt. 38 e 39;
 - b) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - c) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme;
- ✓

d) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
e) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
f) assistere e sorvegliare, insieme al coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

g) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;

h) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

i) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle, ecc., come previsto negli artt. 65 e 76, e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati, siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;

l) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

m) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

n) segnalare al coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente, ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

o) denunciare al Sindaco ed al coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente, qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;

p) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

Art. 106.

Custode-necroforo - Compiti

Qualora al responsabile del servizio di custodia, siano affidate anche le mansioni di necroforo, adempirà ai seguenti servizi principali:

- a) vestizione delle salme, quando richiesto dalle famiglie;
- b) caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre;

c) accompagnamento delle salme nel cimitero ed in altri luoghi

CAPO XXII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107.

Trasgressioni - Accertamento - sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338-339-340 e 358 del T.U. Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.34, n° 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 L. 12.7.61, n° 603 e degli artt. 32 e 113, L. 24.11.81, n° 684.

Art. 108.

Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al regolamento

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Si applicano, per la revoca, le modalità previste dall'articolo 75 del presente regolamento.

Art. 109.

Ordinanze del sindaco

E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco, previsto dall'art. 38 della Legge 8.6.90, n° 142, in materia di pubblica igiene e sanità.

Art. 110.

Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore, non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi.

